TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 8

R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 8

Entro il giorno 20 del successivo mese di maggio il podesta' trasmette copia dell'elenco di cui all'articolo precedente, insieme con i reclami che siano stati presentati, al primo presidente della Corte d'appello, il quale decide sui reclami stessi disponendo le cancellazioni o le iscrizioni di coloro che sono stati indebitamente iscritti, cancellati od omessi.

In nessun caso la decisione sui reclami puo' ritardare la trasmissione dell'elenco indicato nell'art. 9 al Ministro per la grazia e giustizia.

Versione in vigore dal 28 novembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-8-r-decreto-23-marzo-1931-n-249-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it